



Bruxelles, 10.7.2015  
COM(2015) 327 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**SULLE ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE E CONCESSIONE DI PRESTITI  
DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2014**

## Indice

1.	Introduzione .....	3
2.	Attività di concessione di prestiti dell'Unione europea .....	3
2.1.	Strumento BOP .....	3
2.2.	MESF .....	5
2.3.	Strumento AMF .....	7
2.4.	Strumento Euratom .....	9
3.	Attività di assunzione di prestiti dell'Unione europea .....	9
3.1.	BOP .....	10
3.2.	MESF .....	10
3.3.	AMF .....	11
3.4.	Euratom .....	12
4.	Banca europea per gli investimenti. ....	12
4.1.	Attività di concessione di prestiti della BEI .....	12
4.2.	Attività di assunzione di prestiti della BEI .....	13
5.	Salvaguardia della stabilità finanziaria nella zona euro .....	13
5.1.	Strumento di prestito in favore della Grecia .....	13
5.2.	FESF .....	14
5.3.	MES .....	14

## 1. INTRODUZIONE

La Commissione è tenuta a informare ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'utilizzo dei vari strumenti dell'Unione europea per la concessione di prestiti.

La presente relazione illustra le operazioni di concessione di prestiti effettuate per ogni strumento e le relative operazioni di assunzione di prestiti.

Tabella 1: Evoluzione delle operazioni dell'Unione europea (importo del capitale in essere – in milioni di euro)

	CECA i.l. (1) (2)	Euratom (1)	BOP	AMF	MESF	Totale
2010	219	466	12 050	500		13 235
2011	225	447	11 400	590	28 000	40 662
2012	183	423	11 400	545	43 800	56 351
2013	179	386	11 400	565	43 800	56 330
2014	192	348	8 400	1 829	46 800	57 569

(1) Sono usati i tassi di conversione al 31 dicembre di ogni anno.

(2) La Comunità europea del carbone e dell'acciaio è in liquidazione dal 2002. L'ultima obbligazione emessa dalla CECA giunge a scadenza nel 2019.

## 2. ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA

La Commissione fornisce sostegno finanziario a paesi terzi e agli Stati membri sotto forma di prestiti bilaterali finanziati sui mercati dei capitali e garantiti dal bilancio dell'UE nel quadro di vari atti giuridici del Consiglio o del Consiglio e del Parlamento europeo, in funzione degli obiettivi perseguiti<sup>1</sup>. La coerenza del sostegno finanziario a paesi terzi con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'UE è garantita dalla Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'assistenza del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

### 2.1. Strumento BOP

Il sostegno alla bilancia dei pagamenti (BOP) di cui all'articolo 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri<sup>2</sup> (regolamento BOP) assume la forma di prestiti a medio termine concessi dall'Unione. È in genere associato ad un finanziamento del Fondo monetario internazionale (FMI) e di altri prestatori multilaterali come la Banca

<sup>1</sup> Una presentazione dettagliata delle attività di assunzione e di concessione di prestiti della Commissione è disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/eu\\_borrower/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/index_it.htm).

<sup>2</sup> GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o la Banca mondiale.

La concessione del sostegno BOP è decisa caso per caso dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. I beneficiari potenziali sono Stati membri non appartenenti alla zona euro che incontrano gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il sostegno mira a attenuare i vincoli di finanziamento esterni cui è soggetto lo Stato membro beneficiario e a ristabilire la sostenibilità economica della sua bilancia dei pagamenti. È attivato a condizione che siano soddisfatte le condizioni di politica economica decise dal Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario (CEF) in merito a un progetto di programma di aggiustamento, e concordate nei dettagli dalla Commissione con lo Stato membro beneficiario in un memorandum di intesa prima della conclusione dell'accordo di prestito. La continua conformità alle misure previste dal programma di aggiustamento è riesaminata con regolarità e costituisce una condizione preliminare all'erogazione delle altre rate del prestito. I fondi occorrenti sono raccolti dalla Commissione sui mercati dei capitali a nome dell'Unione europea.

La Commissione riferisce regolarmente al CEF e al Consiglio in merito all'attuazione del regolamento BOP.

Lo strumento BOP è stato riattivato nel 2008 per rispondere alla crisi economica e finanziaria internazionale; il massimale è stato portato da 12 miliardi di euro ai 50 miliardi di euro del maggio 2009<sup>3</sup> per consentire all'UE di rispondere rapidamente a eventuali altre domande di sostegno BOP. Fino al 31 dicembre 2014 era stato impegnato un importo totale di 16,6 miliardi di euro a favore di Ungheria<sup>4</sup>, Lettonia<sup>5</sup> e Romania<sup>6</sup>, di cui sono stati erogati 13,4 miliardi di euro.

Nel 2013 il Consiglio ha adottato un secondo programma di sostegno finanziario precauzionale (*precautionary financial assistance (PFA) programme*) a favore della Romania<sup>7</sup>, per un importo massimo di 2 miliardi di euro erogabili fino al 30 settembre 2015.

Nel 2014 non vi sono state erogazioni nel quadro dello strumento BOP. L'esposizione totale in capitale alla fine del 2014 ammontava a 8,4 miliardi di euro.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1).

<sup>4</sup> Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

<sup>5</sup> Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

<sup>6</sup> Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

<sup>7</sup> Decisione 2013/531/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 286 del 29.10.2013, pag. 1).

Tabella 2: Sostegno BOP al 31.12.2014 (in miliardi di euro)

Paese	Importo deciso	Importo erogato	Importo rimborsato	Importo in essere	Media di scadenza del prestito (anni)
Ungheria	6,5	5,5	4,0	1,5	5,0
Lettonia	3,1	2,9	1,0	1,9	6,6
Romania	5,0	5,0	0	5,0	7,0
Romania (PFA)	2,0	0	0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>16,6</b>	<b>13,4</b>	<b>5,0</b>	<b>8,4</b>	

#### Operazioni dal 31 dicembre 2014

Nel gennaio 2015, la Lettonia ha rimborsato 1 200 milioni di euro e la Romania ha rimborsato 1 500 milioni di euro, riducendo l'esposizione totale in capitale a 5 700 milioni di euro.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni BOP, v.

[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/eu\\_borrower/balance\\_of\\_payments/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm)

## **2.2. MESF**

Il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, ha istituito il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), basato sull'articolo 122, paragrafo 2<sup>8</sup>, del TFUE. Il MESF è totalmente coperto dal bilancio UE e ha una capacità di prestito totale fino a 60 miliardi di euro.

I potenziali beneficiari dell'assistenza del MESF sono gli Stati membri che si trovano in difficoltà a causa di un grave deterioramento del contesto economico e finanziario internazionale. Il ricorso al MESF è soggetto a condizioni di politica stabilite nel contesto di un programma di aggiustamento economico e finanziario concordato in un memorandum di intesa concluso fra la Commissione e lo Stato membro beneficiario e segue un processo decisionale analogo a quello previsto per la concessione dell'assistenza BOP. La valutazione del fabbisogno di finanziamento e la regolare attività di sorveglianza nell'ambito dell'attuazione del programma sono effettuate dalla Commissione in consultazione con la Banca centrale europea (BCE), con frequenza almeno semestrale per quanto concerne le condizioni generali di politica economica del programma di aggiustamento e con frequenza trimestrale per quanto concerne la verifica dell'adempimento, da parte dello Stato membro, delle condizioni di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza finanziaria. Le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento sono discusse con lo Stato membro beneficiario. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide su eventuali aggiustamenti delle condizioni generali di politica

<sup>8</sup> L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE prevede la concessione di assistenza finanziaria agli Stati membri che si trovano in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo.

economica fissate inizialmente e approva il programma di aggiustamento rivisto elaborato dallo Stato membro beneficiario.

Lo strumento MESF è stato attivato nel 2011 per l'Irlanda<sup>9</sup> e il Portogallo<sup>10</sup>, impegnando un ammontare di prestiti fino a, rispettivamente, 22,5 miliardi di euro e 26 miliardi di euro. Includendo anche il Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF), l'FMI e gli altri Stati membri, gli impegni totali ammontano, rispettivamente, a 85 miliardi di euro e 78 miliardi di euro.

Tabella 3: Ripartizione degli impegni (in miliardi di euro)

Paese	MESF	FESF	FMI	Altri	Totale
Irlanda	22,5	17,7	22,5	22,3*	85,0
Portogallo	26,0	26,0	26,0		78,0
Totale	48,5	43,7	48,5	22,3	163,0

\* 4,8 miliardi di euro da altri Stati membri (Regno Unito, Svezia, Danimarca) e 17,5 miliardi di euro dallo Stato irlandese (Fondo nazionale di riserva per le pensioni).

Dall'avvio dell'applicazione dello strumento MESF sono state decise e applicate a tutti i prestiti riduzioni del margine di interesse e una proroga delle scadenze.

A marzo 2014 sono stati erogati 1 800 milioni di euro al Portogallo e 800 milioni di euro all'Irlanda (ultima rata).

A novembre 2014, sono stati erogati 400 milioni di euro al Portogallo (ultima rata).

A fine 2014 l'esposizione totale dello strumento ammonta a 46 800 milioni di euro (Irlanda: 22 500 milioni di euro, Portogallo: 24 300 milioni di euro).

L'Irlanda ha completato il programma di assistenza finanziaria dell'UE-FMI nel febbraio 2014<sup>11</sup>, mentre il Portogallo ne è uscito a giugno 2014<sup>12</sup>.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni del MESF, v. [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/eu\\_borrower/efsm/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm)

<sup>9</sup> Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

<sup>10</sup> Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

<sup>11</sup> Decisione di esecuzione 2013/525/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 71).

<sup>12</sup> Decisione di esecuzione 2014/234/UE del Consiglio, del 23 aprile 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 125 del 23.4.2014, pag. 75).

### 2.3. Strumento AMF

L'assistenza macrofinanziaria (AMF) è fornita per aiutare i paesi candidati all'adesione all'UE, i paesi candidati potenziali e i paesi del vicinato a risolvere difficoltà a breve termine della bilancia dei pagamenti, a stabilizzare le finanze pubbliche e a promuovere l'attuazione di riforme strutturali. L'AMF è concessa a titolo temporaneo ed eccezionale e subordinatamente al rispetto di rigorose condizioni di politica economica. Di norma le operazioni di AMF integrano programmi di aggiustamento dell'FMI. L'AMF può essere concessa sotto forma di prestiti e/o di sovvenzioni a fondo perduto.

Qualora un paese beneficiario non sia in grado di onorare i propri obblighi di rimborso, la Commissione può attivare il Fondo di garanzia per le azioni esterne<sup>13</sup>, cosicché il rimborso del corrispondente prestito della Commissione viene eseguito con i fondi di quest'ultimo<sup>14</sup>.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'AMF a favore dell'Ucraina approvata nel 2010<sup>15</sup>, il cui importo, sommato ai fondi disponibili nel quadro di una precedente operazione approvata nel 2002<sup>16</sup>, ammonta a 610 milioni di euro in prestiti, il memorandum d'intesa è stato firmato in occasione del vertice UE-Ucraina del febbraio 2013. La prima rata di 100 milioni di euro è stata erogata a maggio 2014, mentre la seconda rata di 260 milioni di euro è stata erogata a novembre 2014.

Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina<sup>17</sup> AMF in forma di prestiti, per un importo massimo di 1 miliardo di euro e una durata massima di 15 anni (AMF II), a copertura del fabbisogno urgente di sostegno alla bilancia dei pagamenti dell'Ucraina individuato nel programma economico governativo finanziato dall'FMI. La prima rata di 500 milioni di euro è stata erogata a giugno 2014, mentre la seconda rata, anch'essa di 500 milioni di euro, è stata erogata a dicembre 2014.

Il 15 maggio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Tunisia AMF per un importo massimo di 300 milioni di euro, interamente sotto forma di prestiti, e una durata massima del prestito di 15 anni<sup>18</sup>.

Nel 2014 non vi sono state erogazioni nel quadro delle decisioni di AMF adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2013 per la Georgia (46 milioni di euro, di cui

---

<sup>13</sup> V. regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10). Finora non è stato riscontrato nessun inadempimento nei prestiti AMF.

<sup>14</sup> Sebbene il rimborso del prestito sia in ultima istanza coperto dalla garanzia del bilancio UE, il fondo di garanzia opera come riserva di liquidità diretta a proteggere il bilancio UE dal rischio di pretese relative ad inadempimenti. Per una relazione completa sul funzionamento del fondo, v. COM(2014) 214 e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2014) 129.

<sup>15</sup> Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

<sup>16</sup> Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

<sup>17</sup> Decisione 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

<sup>18</sup> Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

23 milioni di euro in prestiti<sup>19</sup>), per la Repubblica del Kirghizistan (30 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro in prestiti<sup>20</sup>) e Giordania (180 milioni di euro, interamente in prestiti<sup>21</sup>).

#### Operazioni dal 31 dicembre 2014

Il 10 febbraio 2015 è stata erogata la prima rata di 100 milioni di euro alla Giordania.

Il 15 aprile 2015, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere all'Ucraina assistenza macrofinanziaria sotto forma di un terzo prestito AMF (AMF III), per un importo massimo di 1 800 milioni di euro<sup>22</sup>.

Il 21 aprile 2015 è stata erogata la terza rata di 250 milioni di euro all'Ucraina (AMF I).

Il 21 aprile 2015 è stata erogata la prima rata di 10 milioni di euro alla Georgia.

Il 7 maggio 2015 è stata erogata la prima rata di 100 milioni di euro alla Tunisia.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni di AMF, v. relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi<sup>23</sup> e [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/eu\\_borrower/macro-financial\\_assistance/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/macro-financial_assistance/index_en.htm).

#### **2.4. Strumento Euratom**

Lo strumento di prestito Euratom può essere utilizzato per finanziare progetti negli Stati membri (decisione 77/270/Euratom del Consiglio) o in determinati paesi terzi (Ucraina, Russia o Armenia) (decisione 94/179/Euratom del Consiglio).

Nel 1990 il Consiglio ha fissato un limite di 4 miliardi di euro per l'assunzione di prestiti: ne sono stati approvati 3,7 miliardi circa e già erogati 3,4 miliardi. Conformemente alla decisione del Consiglio relativa al massimale dei prestiti (77/271/Euratom, come modificata), la Commissione informa il Consiglio una volta che l'importo sottoscritto raggiunge i 3,8 miliardi di euro e, se del caso, propone un nuovo massimale di prestito.

Nel 2013 la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 3496 relativa alla concessione di un prestito Euratom, di un importo massimo di 300 milioni di euro, a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari. Il prestito entrerà in vigore una volta che saranno state adeguatamente soddisfatte tutte le condizioni per la realizzazione.

---

<sup>19</sup> Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

<sup>20</sup> Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 1).

<sup>21</sup> Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 4).

<sup>22</sup> Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

<sup>23</sup> COM(2014) 372 e SWD(2014) 193.

### 3. ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA

Allo scopo di finanziare le attività di prestito decise dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad assumere prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom. Le attività di assunzione e di concessione di prestiti sono condotte come un'operazione back-to-back, il che garantisce che il bilancio UE non assuma alcun rischio di cambio o di tasso d'interesse<sup>24</sup>. I prestiti assunti corrispondono ai prestiti concessi.

#### 3.1. BOP

Nel 2014 non sono stati assunti prestiti sul mercato nel quadro dello strumento BOP.

A fine 2014 l'esposizione totale per lo strumento BOP ammonta a 8,4 miliardi di euro.

#### 3.2. MESF

Nel 2014 sono stati raccolti 3 miliardi di euro in due operazioni; a marzo 2014, un'obbligazione *benchmark* per un importo pari a 2,6 miliardi di euro (con scadenza 4 aprile 2024 e cedola dell'1,875%) è stata emessa a sostegno di Irlanda e Portogallo nel quadro dei rispettivi pacchetti di assistenza finanziaria nell'ambito del MESF.

A novembre 2014 è stata emessa un'obbligazione per un importo di 660 milioni di euro (con scadenza 4 ottobre 2029 e cedola dell'1,375%). 400 milioni di euro di questo importo sono stati utilizzati per finanziare l'ultima rata versata al Portogallo nel quadro del MESF.

Queste obbligazioni UE hanno incontrato sul mercato una domanda molto più elevata rispetto all'offerta. Tutti i gruppi più importanti di investitori e in particolare gli investitori di lungo termine (fondi di investimento, asset manager, fondi assicurativi e pensionistici) nonché istituzioni ufficiali hanno acquistato queste obbligazioni UE.

Anche i risultati sul mercato secondario di questi titoli UE sono stati molto soddisfacenti e hanno confermato la posizione dell'UE come emittente di obbligazioni *benchmark*. Secondo i calcoli e in base ai dati indicati da 22 banche, nel 2014 il fatturato registrato sul mercato secondario a fronte di operazioni in obbligazioni UE *benchmark* è stato pari a 26,3 miliardi di euro (contro i 31 miliardi di euro del 2013).

A fine 2014 l'esposizione totale per lo strumento MESF ammonta a 46,8 miliardi di euro.

Tabella 4: Operazioni di assunzione di prestiti UE nel quadro del MESF nel 2014 (in milioni di euro)

Paese	Data di emissione	Scadenza	Entità
-------	-------------------	----------	--------

<sup>24</sup> Il regolamento del MESF consente di ricorrere al prefinanziamento in quanto la Commissione è autorizzata a "contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari nel momento più opportuno tra i previsti versamenti, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare sui mercati la propria reputazione di emittente dell'Unione". Tuttavia qualsiasi eventuale costo di detenzione è sostenuto dal mutuatario.

Irlanda (800), Portogallo (1 800)	25.3.2014	4.4.2024	2 600
Portogallo (400) <sup>25</sup>	12.11.2014	4.10.2029	400
<b>Totale</b>			<b>3 000</b>

### 3.3. AMF

Nel 2014 sono state effettuate con successo quattro operazioni di assunzione di prestiti AMF per l'Ucraina: 100 milioni di euro il 20 maggio, di 500 milioni di euro il 17 giugno, 260 milioni di euro il 12 novembre e 500 milioni di euro il 3 dicembre.

La prima rata di questa operazione, pari a 100 milioni di euro, è stata erogata nel febbraio 2014. Il finanziamento è avvenuto mediante un'emissione integrativa (*tap issue*) dell'obbligazione UE con scadenza decennale di 2,6 miliardi di euro emessa nel mese di marzo (v. 3.2 supra), portandola a 2,7 miliardi di euro.

La prima rata dell'AMF II, pari a 500 milioni di euro, è stata erogata nel giugno 2014. Il finanziamento è stato realizzato tramite un'altra emissione integrativa dell'obbligazione UE con scadenza decennale di 2,6 miliardi di euro, successivamente all'incremento di 100 milioni di euro della stessa obbligazione avvenuto a maggio, con un ulteriore aumento di liquidità che ha portato l'esposizione totale a 3,2 miliardi di euro.

La seconda rata dell'AMF I, pari a 260 milioni di euro, è stata erogata nel novembre 2014. Tale importo è stato incluso nell'obbligazione di 660 milioni di euro emessa nel novembre 2014 (v. 3.2 supra). In dicembre tale obbligazione è stata oggetto di un'emissione integrativa volta a finanziare la seconda rata dell'AMF II, pari a 500 milioni di EUR, aumentandone il valore a 1,16 miliardi di euro. Per l'UE, quest'emissione integrativa ha fatto segnare il picco storico più basso in termini di rendimento, che si è attestato all'1,363%.

A fine 2014 l'esposizione totale per l'AMF ammonta a 1 828,6 milioni di euro.

Tabella 5: Operazioni di assunzione di prestiti UE nel quadro dell'AMF nel 2014 (in milioni di euro)

Paese	Designazione	Data di emissione	Scadenza	Entità
Ucraina	Ucraina (AMF I) 1 <sup>a</sup> rata	20.5.2014	4.4.2024	100

<sup>25</sup> Insieme ai 260 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina; v. 3.3 sotto.

Ucraina	Ucraina (AMF II) 1 <sup>a</sup> rata	17.6.2014	4.4.2024	500
Ucraina	Ucraina (AMF I) 2 <sup>a</sup> rata	12.11.2014	4.10.2029	260
Ucraina	Ucraina (AMF II) 2 <sup>a</sup> rata	3.12.2014	4.10.2029	500
<b>Totale</b>				<b>1 360</b>

### 3.4. Euratom

Nel 2014 non sono state effettuate operazioni di assunzione di prestiti nel quadro dell'Euratom.

## 4. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.

### 4.1. Attività di concessione di prestiti della BEI

La BEI fornisce finanziamenti *direttamente*, a singoli progetti di investimento, o *tramite intermediari finanziari*, a progetti di portata più limitata intrapresi da PMI o da enti locali. Fornisce inoltre garanzie sui prestiti, assistenza tecnica e capitale di rischio.

Nel 2014 il volume complessivo delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI è stato pari a 77 miliardi di euro (rispetto ai 71,7 miliardi di euro del 2013).

Le attività di finanziamento della BEI incidono sul bilancio dell'UE quando i prestiti sono coperti da garanzie dell'Unione europea o da altri fondi del bilancio UE. È questo il caso per:

- le operazioni di finanziamento della BEI effettuate nel quadro del mandato di prestito esterno (che riguarda i paesi in fase di preadesione, i paesi del vicinato e del partenariato, l'Asia e l'America Latina, il Sud Africa). Tali operazioni beneficiano di una garanzia del bilancio UE che copre i rischi di tipo sovrano o politico. Nel secondo semestre 2015 la Commissione pubblicherà una relazione distinta sulle attività di concessione di prestiti esterni realizzate dalla BEI nel 2014;
- i meccanismi finanziari di ripartizione dei rischi che prevedono il ricorso al bilancio dell'UE per sostenere politiche dell'Unione europea (ad es., il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per i progetti di ricerca e sviluppo e l'iniziativa "Prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti").

Nel 2014 i finanziamenti negli Stati membri dell'UE sono stati pari a 69 miliardi di euro, ossia il 90% dei prestiti complessivi della BEI. Nel 2014, 7,8 miliardi di euro sono stati sottoscritti al di fuori dell'UE, di questi 4,1 miliardi di euro sono coperti da una garanzia

dell'UE alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione ("garanzia dell'UE").

La garanzia dell'UE accordata con la decisione 1080/2011/UE fino al 31 dicembre 2013 è stata automaticamente prorogata di sei mesi in quanto mancava ancora una nuova decisione che accordasse alla BEI la garanzia dell'UE per le operazioni al di fuori dell'Unione.

Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la nuova decisione che concede alla BEI la garanzia dell'UE per le operazioni al di fuori dell'Unione<sup>26</sup>. Complessivamente il mandato implica un importo di 27 miliardi di euro, cui si aggiunge un importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di euro. L'attivazione parziale o completa dell'importo opzionale può essere decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria e sulla base dei risultati di un riesame intermedio.

#### **4.2. Attività di assunzione di prestiti della BEI**

In un contesto di volatilità del mercato, il rischio di esecuzione è rimasto elevato durante tutto l'anno, specie nel caso di operazioni di grandi proporzioni collegate a indici di riferimento. La forte domanda di obbligazioni della BEI ha dapprima favorito una diminuzione dei differenziali di rendimento sui titoli a scadenza più ravvicinata, specialmente su quelli denominati in euro. Le agenzie di rating hanno mantenuto per la BEI l'indice AAA, sostenuto dalla realizzazione dell'aumento del capitale del 2012.

Nel 2014 l'attività di assunzione di prestiti della BEI è ammontata a 61,6 miliardi di euro, con una scadenza media a 7,2 anni.

### **5. SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA NELLA ZONA EURO**

In risposta alla crisi economica e finanziaria globale, gli Stati membri della zona euro hanno varato misure dirette a salvaguardare la stabilità finanziaria tanto nella zona euro quanto in tutta Europa. Le misure, delineate qui di seguito, non sono garantite dal bilancio dell'UE. Per ulteriori informazioni sui tre strumenti esistenti, v. [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/assistance\\_eu\\_ms/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/index_en.htm)

#### **5.1. Strumento di prestito in favore della Grecia**

In seguito all'accordo unanime di sostenere la Grecia, raggiunto il 2 maggio 2010<sup>27</sup> dai ministri delle finanze della zona euro, è stato stabilito insieme all'FMI un programma triennale congiunto di aiuto alla Grecia, che prevede un pacchetto finanziario massimo di 110 miliardi di euro e che è associato a rigorose condizioni di politica<sup>28</sup> che la Commissione e

---

<sup>26</sup> Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

<sup>27</sup> Il sostegno è fornito attraverso prestiti bilaterali provenienti dagli altri Stati membri della zona euro e centralizzati dalla Commissione, alle condizioni stabilite nella dichiarazione dell'11 aprile 2010.

<sup>28</sup> Le condizioni di politica poste alla Grecia sono fissate, nelle linee principali, nella decisione del Consiglio del 10 maggio 2010 indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2010/320/UE). Le condizioni sono state ulteriormente specificate in un memorandum di intesa concluso tra le autorità

l’FMI, di concerto con la BCE, hanno negoziato con le autorità greche. I prestiti erogati dagli Stati membri della zona euro nell’ambito di questo primo programma ammontano a 52,9 miliardi di euro, quelli erogati dall’FMI a 20,1 miliardi di euro. Le condizioni finanziarie dello strumento sono state rivedute nel dicembre 2012 (proroga della scadenza finale, riduzione del margine).

Il 14 marzo 2012 i ministri delle finanze della zona euro e l’FMI hanno approvato un secondo programma di aggiustamento economico, che ha aggiunto 130 miliardi di euro agli importi non erogati del primo programma. Questo secondo programma prevede pertanto un’assistenza finanziaria totale dell’importo di 164,5 miliardi di euro, con un contributo dell’FMI pari a 19,8 miliardi di euro. Mentre il primo programma era stato stabilito come accordo tra creditori relativo a prestiti bilaterali consorziati concessi da Stati membri della zona euro, che la Commissione provvedeva a coordinare e gestire, il secondo programma è finanziato tramite il FESF.

## **5.2. FESF**

Il FESF è stato istituito dagli Stati membri della zona euro sotto forma di società di diritto lussemburghese di loro proprietà ed era inteso come meccanismo di salvataggio temporaneo in grado di assumere prestiti, finanziati emettendo obbligazioni garantite da Stati membri della zona euro, da destinare a Stati membri della zona euro in difficoltà. Nell’ottobre 2010 si è deciso di creare un meccanismo di salvataggio permanente, il meccanismo europeo di stabilità (MES), entrato poi in vigore il 27 settembre 2012. Dal 1° luglio 2013 il FESF non interviene più nel finanziamento di programmi di finanziamento nuovi né in nuovi accordi su strumenti di prestito. Rimane tuttavia attivo come uno dei prestatori (insieme all’FMI e ad alcuni Stati membri) nei programmi in corso per la Grecia, il Portogallo e l’Irlanda.

## **5.3. MES**

Il meccanismo di gestione delle crisi MES dal 1° luglio 2013 è il meccanismo permanente di risposta alle nuove richieste di assistenza finanziaria emananti da Stati membri della zona euro.

Ha una capacità di prestito effettiva di 500 miliardi di euro. Il capitale sottoscritto totale ammonta a 704,8 miliardi di euro, articolato in 80,5 miliardi di euro di capitale versato dagli Stati membri della zona euro e in 624,3 miliardi di euro di capitale richiamabile impegnato.

Il MES ha prestato, assieme all’FMI, assistenza finanziaria a Cipro per rettificare gli squilibri del settore finanziario del paese. Ha altresì prestato assistenza finanziaria al governo spagnolo per la ricapitalizzazione del settore bancario del paese.

---

greche e la Commissione, in cui quest’ultima ha agito in rappresentanza degli Stati membri della zona euro.